AL COMUNE DI

	<u></u>
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco	o dei Giudici Popolari.
Nat a	il
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in	n godimento dei diritti civili e politici, di professione
, residente in codesto Co	mune, via, n, n,
in possesso del titolo finale di studio di «	», conseguito il
·	_
•	con sede in,
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti	voluti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elen	co dei Giudici Popolari:
☐ per le Corti di Assise	
per le Corti di Assise di Appe	llo
	CHIEDE
la iscrizione in tali elenchi.	
dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati persona	rticoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione ali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, r il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
Data	
	IL RICHIEDENTE
Legge 10 aprile 1951, n. 287.	
	RISERVATO ALL'UFFICIO
Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di	
assise - I giudici popolari per le Corti di assise devono es-	La persona in argomento è stata iscritta nell'elenco comu-
sere in possesso dei seguenti requisiti:	nale permanente dei Giudici Popolari
 a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici; b) buona condotta morale; 	☐ per le Corti di Assise
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;	☐ per le Corti di Assise di Appello
d) titolo finale di studi di scuola media di primo gra-	a per le corti di Assist di Appello
do, di qualsiasi tipo.	
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di	
assise di appello - I giudici popolari di Corti d'assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente,	
devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola	Verbale n, in data
media di secondo grado, di qualsiasi tipo.	verbale II, III data
Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popo-	Il responsabile del servizio
lare - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:	ii responsabile dei sei vizio
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di	
servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;	
 b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo 	
Stato in attività di servizio. c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.	